

## **Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229**

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 49

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.**

A relazione dell'Assessore Conti:

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, "Disposizione correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in relazione al paesaggio", dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 e dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, (di seguito, per brevità, Codice);

vista la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 32/08, che, tra l'altro, ha istituito e disciplinato il funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice, prevedendo che i componenti debbano essere dei soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

considerato che la Regione Piemonte, a seguito anche delle modifiche apportate dal D.Lgs. 63/2008 al Codice, con i provvedimenti sopra citati ha attribuito ai Comuni parte delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

considerato che alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

preso atto che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2008, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;

preso atto che la legge regionale 32/08 demanda alle Commissioni locali per il paesaggio altresì l'espressione del parere vincolante per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei PRGC sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall'art. 49, comma 15, della LR 56/1977 in perfetta sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli

immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza - Beni Paesaggistici;

considerata l'evidente difficoltà, per la maggior parte dei Comuni piemontesi, di disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;

valutato che, sulla base delle considerazioni sopra espresse ed al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia sufficiente assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

ritenuto che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, sulla base dei criteri di seguito illustrati, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

ritenuto di fornire direttive ai Comuni, cui dovranno uniformarsi al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, a seguito della verifica di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come sostituiti dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 e come ulteriormente modificati con la legge 2 agosto 2008, n. 129;

visto, infine, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale in data 25 novembre 2008 che impegna la Giunta Regionale a fornire indirizzi per la costituzione in forma intercomunale della Commissione locale per il paesaggio;

considerata la necessità di dare rapida attuazione alla normativa introdotta dall'ultima modifica apportata al Codice e, quindi, di stabilire che la presente deliberazione abbia efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di stabilire che la Commissione locale per il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A) adottato quale parte integrante della presente deliberazione, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- di stabilire, pertanto, che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 32/08, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08 la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri indicati nell'Allegato A);
- di stabilire, a tal fine, che ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmetta alla Giunta Regionale la documentazione indicata nell'Allegato A), necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
- di stabilire che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche

Territoriali, Edilizia si provvedera' alla verifica di cui all'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;

- di demandare, altresì, al Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, gli aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato A);
- di stabilire, inoltre, che la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.